

Allegato "B" al n. 31548/10077 di repertorio

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata:

"Banco di Solidarietà Enzo Piccinini ODV"

o, in forma abbreviata, **"Banco Piccinini ODV"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione inserirà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve, ETS) e utilizzerà pertanto in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, la nuova denominazione di **"Banco di Solidarietà Enzo Piccinini ODV - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"Banco di Solidarietà Enzo Piccinini ODV - ETS"**.

L'Associazione si struttura come organizzazione di volontariato, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 117/2017.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Pozzuolo Martesana (Milano).

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune e possono essere istituite sedi amministrative o secondarie in Italia ed all'Estero. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - DENOMINAZIONE E MARCHIO

L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo "Banco Piccinini ODV" per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 4.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione è apartitica, laica e non ha fini di lucro. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione trae le motivazioni della propria esistenza e del proprio operare anche dall'adesione ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

L'Associazione esaurisce i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 5 - ATTIVITA'

In particolare, per realizzare gli scopi indicati all'articolo 4, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o prevalente l'attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017,

L'Associazione intende rivolgere la propria opera in favore di tutta la collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione, dell'indigenza e della po-

vertà, in particolare mediante la raccolta di prodotti alimentari e la redistribuzione gratuita degli stessi ai poveri ed agli emarginati e la creazione di relazioni che portino ad una risposta globale al bisogno alimentare.

L'Associazione promuove tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti della povertà, dell'emarginazione e dello spreco alimentare.

Al fine di perseguire il proprio scopo, l'Associazione inoltre potrà:

- promuovere e sostenere attività sociali di assistenza e di intervento, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali, di quella del Banco Alimentare e dei Banchi di Solidarietà;
- favorire una socializzazione e una familiarità reciproca tra assistenti e assistiti, promuovendo all'uopo tutte le iniziative che sembreranno opportune.

L'Associazione potrà esercitare, attività diverse da quelle sopra indicate purché siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente, individua con apposita delibera le attività diverse che l'Associazione potrà esercitare, attestandone il carattere strumentale e secondario delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri Associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) tale patrimonio potrà essere incrementato:
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eredità, lasciti e donazioni, nonché da ogni altra entrata destinata, per delibera del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo;
 - dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rendite patrimoniali;

- e) da entrate derivanti da convenzioni;
- f) da proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- g) da entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
- h) da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 7 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone in modo espresso gli scopi, ed avendo compiuto la maggior età, presentano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, cui spetta deliberare sulle domande di ammissione.

Possono essere Soci le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro a condizione che questi ultimi non siano superiori al cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 8 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione l'aspirante Associato dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande di nuovi soci entro tre mesi dalla data di presentazione, deliberandone l'ammissione attraverso l'iscrizione nel registro degli Associati. Il diniego di ammissione deve essere comunicato e motivato dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni. Avverso tale diniego è ammesso ricorso all'Assemblea.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri.

Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota annuale, ove stabilita, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende

attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli Associati:

- devono versare la quota associativa, qualora stabilita dal Consiglio Direttivo ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo;
- sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- sono tenuti a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti.

ART. 10 - RAPPORTI DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte,
- recesso,
- esclusione.

Il recesso si verifica quando l'Associato presenti, in forma scritta, dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo.

In caso di morte o recesso la perdita della qualifica è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa se stabilita, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o

dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che ne attesti la ricezione da parte del destinatario.

Avverso l'esclusione, l'Associato può ricorrere all'Assemblea.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci formano l'Assemblea. All'Assemblea possono partecipare i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, ove deliberata.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli Associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto al un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblico con affissione presso la sede oppure posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.

L'Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato purché munito di delega scritta; ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo e dell'Organo

di Controllo;

- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti.
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento attribuitole dal presente Statuto, dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

E' compito dell'Assemblea nominare un segretario ed uno o più scrutatori.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le decisioni attinenti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea si riunisce in sede straordinaria e convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei tre quarti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario appositamente nominato.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a undici membri scelti tra gli Associati persone fisiche ovvero indicate tra i propri Associati dalle persone giuridiche associate, i quali dureranno in carica 3 (tre) anni/esercizi e comunque sino alla loro sostituzione. Si applica l'art. 2382 c.c. con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. I membri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla surroga per cooptazione. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, nella prima riunione successiva all'elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto o per delibere dell'Assemblea. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 ed il bilancio preventivo;
- d. predisporre ed approvare il bilancio sociale;
- e. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- f. eleggere il Presidente, il/i Vice Presidente/i e il Segretario;
- g. deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- h. determinare l'eventuale ammontare della quota associativa annuale;
- i. individuare le attività diverse aventi natura secondaria e strumentale.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli Associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio e costituire un comitato fra i propri membri, cui delegare specifiche competenze.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività interna dell'Associazione.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in loro assenza viene eletto un Presidente di turno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per atti di straordinaria

amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Gestisce l'ordinaria amministrazione secondo i poteri a lui delegati all'inizio di ogni mandato dal Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti e poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati una volta per un massimo di 2 (due) mandati complessivi.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento

dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori.

ART. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su proposta del Presidente. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio Direttivo può revocare il Segretario, con la medesima maggioranza.

Il Segretario:

- (a) esegue le delibere degli organi sociali;
- (b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- (c) coordina la realizzazione del programma annuale di attività;
- (d) propone al Consiglio Direttivo gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- (e) propone al Consiglio Direttivo gli incarichi di consulenza esterna;
- (f) propone al Consiglio Direttivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
- (g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli Associati possono prenderne visione.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

ART. 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante per le parti.

ART. 25 - RINVIO

F.to: Eugenio Ciceri

* * * *

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.